

REGOLAMENTO RESIDENZE UNIVERSITA' VITA – SALUTE SAN RAFFAELE - CASCINA MELGHERA E CASSINELLA

Art. 1

Le Residenze Universitarie Cascina Melghera e Cassinella sorgono nelle immediate vicinanze dell'Università, ai seguenti indirizzi:

- Residenza Melghera - Via Olgettina, 46 – 20132 Milano;
- Residenza Cassinella - Via Cassinella 38 – 20090 Vimodrone.

Le Residenze dispongono complessivamente di 174 minialloggi, costituiti da camere singole con servizi interni, arredi funzionali allo studio, connessioni internet, telefono, frigobar.

Entrambe sono dotate di spazi comuni confortevoli e funzionali:

- Sala prima colazione
- Sala studio
- Sala conferenze
- Lavanderia-guardaroba
- Palestra
- Sala giochi

Gli Uffici di Gestione e Accoglienza sono ubicati all'interno delle Residenze, garantendo così la presenza diurna costante del personale amministrativo

La Direzione Amministrativa dell'Università si trova presso la sede dell'Università Vita-Salute San Raffaele a Milano in Via Olgettina, 58 – 20132 Milano.

Art. 2

L'ammissione alla Residenza e l'assegnazione dell'alloggio sono regolate dal bando di concorso per l'assegnazione alloggi alle cui norme si richiama per ogni aspetto non esplicitamente trattato nel presente regolamento.

Art. 3

L'Ospite non può trasferire la propria residenza, neppure temporaneamente, presso l'indirizzo delle Residenze Universitarie, cui durante la sua permanenza è soltanto domiciliato.

Salvo cause di forza maggiore, non è previsto il cambio della camera per tutto il periodo in cui lo studente sarà ospite.

La convivenza nelle strutture abitative è disciplinata dal presente Regolamento sottoscritto all'atto di assegnazione dell'alloggio e posto a disposizione degli studenti, all'interno della residenza, al momento dell'assegnazione dell'alloggio.

Art. 4

L'amministrazione delle Residenze consegna a ciascun Ospite le chiavi dell'alloggio e dell'ingresso principale delle quali risponde personalmente; in caso di smarrimento o furto dovrà informare immediatamente l'Amministrazione della Residenza.

Le spese per la sostituzione delle chiavi dovranno essere rimborsate dallo studente ospite come specificato nella lettera di accettazione dell'alloggio.

E' comunque fatto espresso divieto a qualsiasi persona di procedere alla duplicazione delle chiavi.

Art. 5

Il Canone dell'alloggio può essere applicato:

- a retta annuale
- a retta mensile
- a retta giornaliera: la retta giornaliera è applicata per periodi inferiori al mese e non è soggetta al versamento del deposito cauzionale.

I pagamenti dovranno essere effettuati secondo le modalità e i termini stabiliti nel bando di concorso.

Art. 6

L'Ospite è responsabile della buona conservazione del proprio alloggio e di quanto in esso contenuto, nonché degli spazi comuni, degli arredi, dei mobili e degli infissi ed impianti, dei pavimenti e delle pareti, della biancheria fornita; si impegna a dare tempestiva segnalazione all'Amministrazione della Residenza di eventuali guasti.

L'Amministrazione avrà a disposizione la copia della chiave dell'alloggio, anche al fine del servizio di pulizia.

L'Amministrazione della Residenza potrà compiere periodiche ispezioni nelle camere per esigenze di servizio.

E' proibita l'installazione, anche ai fini della gestione delle situazioni di emergenza, da parte dell'Ospite di congegni di chiusura delle camere diversi da quelli esistenti.

Art. 7

I Residenti provvedono allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani dagli alloggi negli appositi contenitori.

La pulizia degli spazi comuni è effettuata dal personale di servizio della società incaricata e gli ospiti sono tenuti a facilitarne l'opera e a rispettarne il lavoro.

Art. 8

L'Ospite è tenuto, nei periodi di chiusura delle Residenze indicati nei bandi, a lasciare libero l'alloggio nei termini comunicati.

Al termine del periodo di assegnazione dell'alloggio l'ospite è tenuto alla restituzione delle chiavi e alla sottoscrizione del verbale di riconsegna secondo le modalità e i termini comunicati dall'Amministrazione delle Residenze.

Art. 9

L'Ospite utilizza personalmente la camera assegnatagli; non può cederla in uso ad altri nemmeno temporaneamente, né utilizzarla in comune con altri.

Eventuali danni arrecati ad arredi, attrezzature e beni della residenza, verranno addebitati all'ospite che ha causato il danno, anche mediante trattenuta del deposito cauzionale. L'Amministrazione è competente in via esclusiva dell'esecuzione di riparazioni e sostituzioni all'interno delle Residenze. Nel caso non fosse possibile imputare una responsabilità individuale, ciascun ospite sarà responsabile in solido con gli altri ospiti di ammanchi o dei danni arrecati agli spazi comuni.

I danneggiamenti riscontrati negli spazi comuni per i quali non è attribuibile la responsabilità, saranno addebitati pro-quota a tutti i Residenti.

Art. 10

L'Ospite si deve impegnare ad un comportamento civile ed educato, rispettoso dell'integrità personale e della dignità altrui, nonché al decoro dei luoghi in cui si svolge la vita universitaria, evitando che sia disturbata in qualsiasi modo la tranquillità degli altri.

Art. 11

E' facoltà dell'Ospite portare visitatori nella Residenza.

Il visitatore può accedere alla Residenza accompagnato dall'Ospite e all'ingresso consegna un documento d'identità in portineria.

L'Ospite risponde personalmente del comportamento del proprio visitatore.

L'orario di ingresso per i Visitatori esterni è dalle 09.00 alle 23.00.

L'organizzazione di manifestazioni ricreative o feste deve essere preventivamente autorizzata dal personale amministrativo della Residenza.

Art. 12

1. E' vietato stendere biancheria e simili sotto i porticati, sulle logge e alle finestre.
2. E' vietato tenere nelle camere oggetti ingombranti o tali da danneggiare gli arredi, le pareti i pavimenti (es. accessori per palestra, materiale sportivo, bauli ecc.).
3. E' vietata l'affissione di fotografie o adesivi sulle pareti o sui mobili; l'affissione di quadri o poster deve essere preventivamente autorizzata dall'Amministrazione della Residenza.
4. E' vietato gettare acqua o qualsiasi oggetto dalle finestre o dalla loggia.
5. E' vietato provocare disturbo con musiche o apparecchi televisivi o radiofonici.
6. E' vietato l'uso di sostanze stupefacenti e alcolici.
7. E' fatto assoluto divieto di asportare dalla camera gli oggetti e gli arredi in dotazione.
8. E' vietato apportare modifiche all'arredamento ed introdurre mobili ed arredi senza il preventivo benestare dell'Amministrazione delle Residenza.
9. E' vietato eseguire o far eseguire interventi di riparazione.
10. E' vietato sostituire l'apparecchio telefonico in dotazione.
11. E' vietato introdurre e tenere nell'appartamento animali di qualsiasi specie.
12. E' vietato utilizzare la loggia, il porticato e gli spazi esterni come deposito.
13. E' vietato gettare oggetti o sostanze ingombranti nei WC e nei lavandini.
14. E' vietato utilizzare prese multiple.

Art. 13

Agli illeciti disciplinari commessi dagli Studenti Ospiti durante la permanenza presso le Residenze si applica il "Regolamento per l'applicazione di sanzioni disciplinari agli studenti" (D.R. 4175 del 14 luglio 2014 – www.unisr.it).

In caso lo Studente Ospite incorra in sanzioni superiori all'ammonizione decade dal godimento dell'alloggio.

L'infrazione delle norme di convivenza previste dal presente Regolamento, può altresì comportare la decadenza dal beneficio dell'alloggio.

Art. 14

L'Ospite decade dal godimento dell'alloggio nei casi di rinuncia agli studi e conseguimento del titolo di studio.

In questi casi dovrà lasciare definitivamente l'alloggio entro la fine dello stesso mese.

Il diritto al posto alloggio decade, inoltre, qualora lo studente:

- non effettui il pagamento delle tariffe del servizio alloggio entro 1 mese dalla scadenza dei termini indicati nel bando di assegnazione alloggi;
- sia stato oggetto di provvedimenti disciplinari superiori all'ammonizione da parte dell'Ateneo;
- non si attenga alle norme previste dal regolamento.

Nel caso di revoca del posto alloggio, l'Ospite resta escluso dalla possibilità di partecipare al successivo bando di concorso assegnazione alloggi.

Art. 15

Lo studente, accettando l'alloggio, si impegna ad occupare il posto per l'intero periodo indicato nella lettera di accettazione dell'alloggio e al pagamento della retta per l'intero periodo, coerentemente a quanto previsto dal Bando.

L'Ospite è tenuto ad informare sempre il personale amministrativo in caso di assenze anche brevi dalle Residenze.

Art. 16

L'Ospite moroso, che sia stato allontanato dalla Residenza per motivi disciplinari o di altra natura, è tenuto a liberare l'alloggio delle cose di sua proprietà, dopo che l'università Vita-Salute San Raffaele abbia su di esse esercitato il privilegio di cui all'art. 2760 C.C..

L'Amministrazione della Residenza può riservarsi il diritto di conservare gli oggetti abbandonati, qualora l'Ospite non abbia provveduto al ritiro degli stessi, in un locale della Residenza, per un anno.

Dell'operazione e della eventuale apertura di armadi e cassetti, che si sia resa necessaria, verrà steso verbale alla presenza di due testimoni.

Art. 17

L'Università Vita-Salute San Raffaele declina qualsiasi responsabilità dei beni mobili, dei valori, di denaro ecc. che lo studenti conservi nell'alloggio.

La Direzione si riserva la facoltà di trasferire lo studente ospite, anche in corso d'anno, in altra struttura abitativa qualora, per qualsiasi motivo, venisse meno la disponibilità dell'edificio.

Art. 18

Eventuali segnalazioni relative alla convivenza all'interno delle Residenze o alla gestione delle stesse possono essere indirizzate all'Amministrazione delle Residenze all'indirizzo email: residenze.universitarie@univr.it.

Art. 19

Il rapporto di ospitalità si svolge esclusivamente fra gli studenti ospiti e l'Amministrazione della Residenza.

Per quanto concerne i rapporti intercorrenti fra l'Università e gli Ospiti, si richiamano le disposizioni di legge che disciplinano i rapporti fra gli albergatori e la loro clientela.

Art. 20

Ai sensi del Decreto Legislativo 81/08 e della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività turistico alberghiere, è stato predisposto il piano di emergenza volto a garantire le necessarie condizioni di sicurezza nei casi previsti dalle norme vigenti.

Fanno parte delle dotazioni di emergenza e devono, se del caso, essere utilizzati solo in questo caso i seguenti dispositivi:

- uscite di emergenza dedicate predisposte con maniglioni antipánico;
- estintori, idranti e naspi antincendio;
- rilevatori di fumo – presenti in ciascuna camera – e pulsanti manuali di allarme incendio con sistema di allarme centralizzato;
- segnaletica delle vie di esodo e dei presidi da utilizzare in caso di emergenza;
- planimetrie disposte nelle camere e nei luoghi comuni, per facilitare l'identificazione della via di esodo e delle posizioni dei mezzi di intervento;
- numeri telefonici da utilizzare solo in caso di emergenza;

Ogni Ospite **deve**:

- partecipare ai momenti formativi in materia di sicurezza e alle esercitazioni di emergenza predisposte periodicamente dall'Amministrazione;
- rispettare il divieto di fumo nelle camere e nei locali comuni
- prendere coscienza che il sistema di prevenzione e protezione e i relativi dispositivi di sicurezza sono posti a salvaguardia dell'incolumità di tutti i residenti;
- non manomettere i dispositivi esistenti ai fini della sicurezza (utilizzabili solo ed unicamente per gli scopi previsti);
- riferire all'Amministrazione della Residenza eventuali anomalie nei dispositivi di sicurezza;
- riferire all'Amministrazione della Residenza comportamenti non adeguati ai fini della prevenzione;
- prendere visione delle norme di sicurezza e delle **“prescrizioni in caso di emergenza”** riportate negli appositi stampati affissi in ciascun alloggio e nelle parti comuni.

Si ricorda che è **FATTO DIVIETO** di

- usare gli ascensori in caso di incendio;
- impiegare, nelle camere destinate agli utenti e negli altri locali, fornelli di qualsiasi tipo per il riscaldamento di vivande, stufe ed apparecchi di riscaldamento o di illuminazione in genere a funzionamento elettrico con resistenza in vista o alimentati con combustibili solidi, liquidi o gassosi;
- tenere depositi, anche modesti, di sostanze infiammabili nei locali facenti parte del volume destinato all'attività;
- ostruire le vie di esodo e le scale di emergenza esterne ed interne che **devono essere lasciate sempre assolutamente libere**;

Art. 21

Il Regolamento si considera noto e accettato con la sottoscrizione della lettera di accettazione dell'alloggio.